

CAMERA DEI DEPUTATI N. 458-A**RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE**

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO
AFFARI DI GIUSTIZIA - AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE**d'iniziativa del Deputato VERONESI**

Annunziata il 1° aprile 1949

Deroga all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 90, che stabilisce il titolo di studio necessario per partecipare ai concorsi per ufficiale giudiziario

Presentata alla Presidenza il 21 maggio 1949

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge tende ad eliminare un sensibile danno che deriverebbe ad un certo numero di reduci per la elevazione del titolo di studio richiesto per concorrere al posto di ufficiale giudiziario.

Con il regio decreto 19 aprile 1934, n. 698, per essere ammesso ai consorsi per ufficiale giudiziario, era richiesto, come titolo di studio, la licenza di scuola media inferiore.

Con il decreto-legge legislativo del 1 febbraio 1946, n. 90, fu richiesta, come titolo di studio, per partecipare ai suddetti concorsi, la licenza ginnasiale o altro titolo equipollente.

Con il decreto ministeriale 22 ottobre 1941, fu bandito dal Ministro di grazia e giustizia un concorso per 55 posti di ufficiale giudiziario ed altri 55 posti vennero accantonati a

favore dei richiamati alle armi e da coprirsi con i concorsi che « verranno indetti dopo la cessazione dell'attuale stato di guerra ».

In data 6 gennaio 1942, fu emanato il regio decreto n. 27 contenente provvidenze a favore dei richiamati alle armi nelle assunzioni da parte della amministrazione dello Stato e nelle promozioni del personale statale.

In virtù di tale regio decreto fu disposto l'accantonamento della metà dei posti disponibili, alla data della pubblicazione della citata legge n. 27 e di quelli che si sarebbero resi vacanti fino al termine della guerra, nel periodo iniziale dei ruoli del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato, a favore di coloro che, nel periodo compreso fra la pubblicazione del bando o l'espletamento della prova di esame di ciascun concorso, si trovavano sotto le armi, nonché a favore di

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

coloro che, per ragioni dello stato di guerra, non potettero presentare domanda di ammissione ai concorsi o raggiungere la sede degli esami.

Il secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, stabiliva:

« I posti accantonati ai sensi del comma precedente, saranno conferiti mediante concorso, da bandirsi non prima dei sei mesi e non dopo un anno dalla cessazione dello stato di guerra, a coloro che ne facciano domanda e comprovino di essersi trovati nelle condizioni di cui al precedente comma (coloro che si trovavano, cioè, sotto le armi o che, per lo stato di guerra, non potettero presentare domanda di ammissione ai concorsi o raggiungere la sede degli esami) e che alla data del bando originario, possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che tali requisiti tuttora posseggono, all'infuori dei limiti di età alla data del bando del nuovo concorso ».

Inoltre, era stabilito che « ai detti concorsi riservati, non potranno essere ammessi i candidati che ad essi parteciparono, senza conseguirvi la idoneità ».

Con decreto del 1 febbraio 1946, n. 90, per i concorsi ai posti di ufficiale giudiziario, fu elevato il titolo di studio, richiedendosi non più la licenza media inferiore o titolo equipollente, ma la licenza ginnasiale o titolo equipollente.

Con decreto ministeriale del 30 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 89, del 15 aprile 1948, fu bandito il concorso per 155 posti di ufficiale giudiziario, riservato ai reduci, concorso che non si è ancora espletato.

In tale decreto, fu espressamente richiamato il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ma esso richiede, con titolo di studio (articolo 2 lettera c), la licenza ginnasiale o il passaggio dal secondo al terzo corso di istituto tecnico superiore o dal secondo al terzo corso di liceo scientifico o dal secondo al terzo corso di istituto magistrale superiore.

Il mutamento del titolo di studio, disposto con il summenzionato decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 90, la richiesta di titolo di studio più elevato disposto dal decreto del Ministro di grazia e giustizia

del 30 marzo 1948, che indicava il concorso per esame a 155 posti di ufficiale giudiziario di Pretura, riservato ai reduci, indubbiamente danneggia, gravemente, tutti coloro che ebbero a presentare domanda per partecipare al concorso bandito con decreto ministeriale del 22 ottobre 1941, ma che ad esso non potettero partecipare o perché richiamati alle armi o perché, a causa dello stato di guerra, non potettero presentare domanda di ammissione al concorso o si trovarono nella materiale impossibilità di raggiungere la sede degli esami.

Ma, oltre a ciò, il decreto ministeriale del 30 marzo 1948, viola le norme del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, che stabiliva che i posti accantonati dovevano essere assegnati, mediante concorsi, a coloro che avessero provato di essersi trovati nelle condizioni di cui al primo comma dell'articolo 1, purché « alla data del bando del concorso originario possedevano tutti i requisiti necessari per parteciparvi e che i requisiti medesimi — all'infuori dei limiti di età — tuttora possiedono alla data del bando del nuovo concorso » e il decreto legislativo 26 marzo 1946, n. 141, contenente norme per lo svolgimento dei concorsi, il quale all'articolo 1 stabilendo che: « ai concorsi previsti dagli articoli 1 e 2 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, oltre le persone ivi indicate, ecc. », comprende tutti coloro forniti dei requisiti richiesti dalla legge dell'epoca.

Ed ecco perché la terza Commissione permanente della Giustizia ha approvato, quasi all'unanimità, la proposta di legge dell'onorevole Veronesi, che mira a sanare una grave ingiustizia che si commetterebbe a danno di coloro che, per ragioni del servizio militare o per lo stato di guerra, non si trovarono in condizioni di partecipare al concorso precedentemente bandito per i posti di ufficiale giudiziario, pur avendo, a suo tempo, presentata domanda documentata.

Pertanto, onorevoli Colleghi, si ha piena fiducia che la presente proposta di legge, tendente a porre le categorie sopra accennate in condizione di partecipare al concorso bandito per ufficiale giudiziario, troverà, da parte vostra, favorevole suffragio.

AMATUCCI, *Relatore.*

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Ai concorsi banditi da parte del Ministro di grazia e giustizia per i posti da ufficiale giudiziario accantonati a sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti previsti dal suddetto regio decreto, quand'anche non siano in possesso del più elevato titolo di studio richiesto dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 90, purché abbiano a suo tempo presentato domanda di partecipare al concorso bandito con decreto ministeriale 22 ottobre 1941.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ARTICOLO UNICO.

Ai concorsi banditi da parte del Ministro di grazia e giustizia per i posti da ufficiale giudiziario accantonati a sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti previsti dal suddetto regio decreto, purché abbiano a suo tempo presentato domanda documentata di partecipare al concorso bandito con decreto ministeriale 22 ottobre 1941.